

# COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 29-03-2018

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE TASI DELLA I.U.C.) - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:45, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

|                        |   |                     |   |
|------------------------|---|---------------------|---|
| ALTINI ARMANDO         | P | INNAMORATI RICCARDO | A |
| QUINTOZZI MARIA TERESA | P | CARDENA' FRANCO     | P |
| SENZACQUA GIACOMO      | P | FAGIANI LUCIANO     | P |
| FELICI TAINO           | P | STORTONI LEONARDO   | A |
| FERMANI SAMANTHA       | P | LAUTIZI VELIA       | A |
| QUINTILI BENITO        | P | RIBICHINI RUBEN     | A |
| MAZZAFERRO MARIA PIA   | P |                     |   |

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Cesetti Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno rientra in aula il consigliere Innamorati Riccardo per cui i presenti sono dieci (10).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

**Ritenuto** di dover deliberare in merito;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

**Con voti** resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

## DELIBERA

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

2. Di confermare per l'anno 2018, nelle more di eventuali modifiche legislative in materia, le aliquote della TASI come segue:

| <b>Fattispecie</b>                                                                                                            | <b>Aliquota per mille</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze                   | (3,30)<br>Tre,trenta      |
| immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:                   | (1,0)<br>uno virgola zero |
| immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: | (0,0)<br>zero             |
| immobili rurali uso strumentale                                                                                               | (1,0)<br>uno virgola zero |

- Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale  
Abitazione principale: **escluse da TASI**;
- Fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU: TASI pari a zero (0);
- Fabbricati strumentali agricoli: TASI pari 0,1 PER CENTO

| <b>Importo complessivo della rendita catastale dell'unità abitativa + pertinenze<br/>(La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita)</b> | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Da 0 a 200                                                                                                                                                 | 200 euro       |
| Da 200,01 a 500                                                                                                                                            | 80 euro        |

|  |                    |         |
|--|--------------------|---------|
|  | Da 500,01 a 600    | 50 euro |
|  | Superiori a 600,01 | 0 euro  |

|  | <b><i>Detrazioni per figli</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><i>Importo</i></b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | A tutte le abitazioni principali ed equiparate la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale | 50 euro               |

3. **di prendere atto che** per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera b, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la TASI non viene più applicata sull'abitazione principale;

4.. **Di dare atto che** il gettito della TASI stimato è pari a €.6.000,00.

4. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

**In relazione** all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

il Consiglio Comunale, dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 31 marzo 2018.

.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;

Dato atto che la Legge 27.12.2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'art. 1 comma 37 dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015; la medesima Legge di stabilità 2018 all'art. 1 comma 37 lett. b) aggiunge al comma 28 della citata Legge 28.12.2015 n. 208 art. 1 la seguente disposizione in materia di Tasi: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

Ribadito pertanto che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 08/09/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 6 in data 28/04/2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

| <b><i>Fattispecie</i></b>                                                                                                     | <b><i>Aliquota per mille</i></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze                   | (3,3)<br>Tre virgola tre         |
| immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:                   | (1,0)<br>uno virgola zero        |
| immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: | (0,0)<br>zero                    |
| immobili rurali uso strumentale                                                                                               | (1,0)<br>uno virgola zero        |

| <b><i>Importo complessivo della rendita catastale dell'unità abitativa + pertinenze</i></b> | <b><i>Importo</i></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Da 0 a 200                                                                                  | 200 euro              |
| Da 200,01 a 500                                                                             | 80 euro               |

|  |                    |         |
|--|--------------------|---------|
|  | Da 500,01 a 600    | 50 euro |
|  | Superiori a 600,01 | 0 euro  |

Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale  
Abitazione principale: escluse da TASI;

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita

|  | <b>Detrazioni per figli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Importo</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | A tutte le abitazioni principali ed equiparate la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale | 50 euro        |

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015);

Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);

Vista la Legge n.232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità per il 2017);

Vista la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità per il 2018)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Tutto ciò premesso

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.**

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

2. Di confermare per l'anno 2018, nelle more di eventuali modifiche legislative in materia, le aliquote della TASI come segue:

| <b><i>Fattispecie</i></b>                                                                                                     | <b><i>Aliquota per mille</i></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze                   | (3,30)<br>Tre,trenta             |
| immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:                   | (1,0)<br>uno virgola zero        |
| immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: | (0,0)<br>zero                    |
| immobili rurali uso strumentale                                                                                               | (1,0)<br>uno virgola zero        |

- Abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale  
Abitazione principale: **escluse da TASI**;
- Fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU: TASI pari a zero (0);
- Fabbricati strumentali agricoli: TASI pari 0,1 PER CENTO

| <b><i>Importo complessivo della rendita catastale dell'unità abitativa + pertinenze</i></b><br>(La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita) | <b><i>Importo</i></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Da 0 a 200                                                                                                                                                       | 200 euro              |
| Da 200,01 a 500                                                                                                                                                  | 80 euro               |
| Da 500,01 a 600                                                                                                                                                  | 50 euro               |
| Superiori a 600,01                                                                                                                                               | 0 euro                |

|  | <b>Detrazioni per figli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Importo</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | A tutte le abitazioni principali ed equiparate la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale | 50 euro        |

3. **di prendere atto che** per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera b, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la TASI non viene più applicata sull'abitazione principale;

4.. Di dare atto che il gettito della TASI stimato è pari a €6.000,00.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,

Inoltre, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di provvedere,

#### **SI PROPONE**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del II Settore

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

*Falerone, 20-03-2018*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTTI GIUSEPPE

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:**

---

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

*Falerone, 20-03-2018*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to DOTTI GIUSEPPE*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cesetti Alberto

---

Prot. n. 3436 del 24-04-2018

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cesetti Alberto

---

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cesetti Alberto

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24-04-18 al 09-05-18 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 29-03-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cesetti Alberto